



# *IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA COLPA MEDICA*

Avv. Marco Rodolfi



## *I DANNI*

DANNO NON PATRIMONIALE (A FAVORE DELLA VITTIMA PRIMARIA E DEI CONGIUNTI)

DANNO PATRIMONIALE (A FAVORE DELLA VITTIMA PRIMARIA E DEI CONGIUNTI)



## *DANNO NON PATRIMONIALE*

Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, e costituisce una categoria unitaria non suscettiva di suddivisioni in sottocategorie.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, ecc.) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. Sez. Unite 11.11.2008 n. 26972/26973/26974/26975)



## *PROBLEMI APPLICATIVI*

- Liquidato danno biologico e morale come prima
- Liquidato solo il danno biologico
- Liquidato danno biologico oltre personalizzazione se allegato e provato



# RELAZIONE OSSERVATORIO TRIBUNALE MILANO 25/06/2009

“l'Osservatorio propone la **liquidazione congiunta**:

- Nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore punto delle Tabelle precedenti (c.d. danno biologico) aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” di una percentuale ponderata (dall'1 al 9% l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34% l'aumento è progressivo per punto dal 26 al 50%, dal 35 al 100 l'aumento è fisso al 50%)
- Vengono altresì previste percentuali massime di aumento (50%, per i primi 10 punti, e poi a decrescere fino al 25% per i postumi dal 34% al 100%) da utilizzarsi in via di personalizzazione



# *NUOVE TABELLE*

Nel giugno del 2009, pertanto, vengono emanate nuove tabelle:

Milano

Roma

Venezia



# NUOVE TABELLE

20 anni 35% Biologico	ROMA	MILANO	VENEZIA
	139.365,28	204.306,00	117.107,20
INCREMENTO PERS.	FINO AL 50%	FINO AL 25%	FINO AL 100%
TOTALE MAX	194.047,50	255.382,50	234.214,40



## *NUOVE TABELLE*

SONDAGGIO DE IL SOLE 24 ORE (DICEMBRE 2010) HA ACCERTATO UNA APPLICAZIONE DELLE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO IN BEN 97 TRIBUNALI SUI 120 INTERPELLATI (QUINDI QUASI IL 60% DEI TRIBUNALI ITALIANI CHE SONO 167)



## *IL DANNO MORALE ESISTE ANCORA ?*

“nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 02 agosto 2008 n. 130, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo comunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico” (Cass. 10.03.2010 n. 5770 Sez. III<sup>^</sup>, Rel. Filadoro; in senso conforme Cass. 09.04.2009 n. 8669 e Cass. 20.05.2009 n. 11701)



# *IL DANNO MORALE ESISTE ANCORA ?*

Il Legislatore :

ART. 5 DEL DPR 03.03.2009 n. 37 (riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali)

ART. 1 DEL DPR 30.10.2009 N. 181 (i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)



# *MODALITA' LIQUIDATIVE DANNO NON PATRIMONIALE DAL GIUGNO 2009*

- a) micropermanenti 1-9%
- b) postumi permanenti 10-33%
- c) macro permanenti 34-100%
- d) danno congiunti macroleso
- e) danno da morte



## *a) Micropermanenti 1-9%*

Questione dal danno biologico di lieve entità: differenze tra responsabilità RC Auto e responsabilità civile in genere (medical malpractice ed altro)

2 QUESTIONI:

L'art. 139 è applicabile in via analogica anche a settori della RC diversi dalla RC Auto e quindi anche alla medical malpractice ?

L'art. 139 contiene tutto il danno non patrimoniale risarcibile oppure no ?



## ARTICOLO 139 CdA

Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti

Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito



## **ARTICOLO 139 CdA**

L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 27 Maggio 2010 (Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 15 giugno 2010 n. 133) → € 739,81 a punto percentuale ed Euro 43,16 al giorno per la temporanea



# ***ORIENTAMENTI TRIBUNALI***

Le tabelle di legge di cui all'art.139 Codice Assicurazioni Private sono generalmente utilizzate solamente qualora le micropermanenti siano conseguenza di un incidente stradale successivo alla data del 4-4-01 (vedi Bologna, Roma e Venezia);

La limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al terzo comma dell'art.139 CdA viene intesa come riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame (vedi Bologna e Roma; Venezia non supera invece il 20% di incremento e Torino contraria salvo casi eccezionali).



# TRIBUNALE MILANO OSSERVATORIO

Nessuna decisione ufficiale. Tuttavia:

Sull'applicazione analogica dei valori di cui all'art. 139 CdA ad ipotesi extraauto (medical malpractice in primis) la stragrande maggioranza dei magistrati non si sente vincolata dalle Tabelle di legge: applicazione degli ordinari valori tabellari.

Al fine di garantire l'integralità del risarcimento anche al micro-leso lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 CdA e 2059 c.c.. La Tabella legale per le micro prevede importi predeterminati per la sola liquidazione del danno biologico. Lo stesso Legislatore aveva omesso la determinazione legislativa del danno morale (prevista in precedenti progetti legislativi) presupponendo la liquidazione equitativa del Giudice.



# APPLICAZIONE TABELLE MILANO NELLE MICROPERMANENTI CONSEGUENTI A MEDICAL MALPRACTICE

Corte d'Appello di Milano ha modificato una sentenza del Tribunale che per un 1,5% di postumi permanenti aveva applicato i valori monetari di cui all'art. 139, "pur non essendo concettualmente censurabile il criterio seguito dal primo giudice, dal momento che per il danno non patrimoniale deve necessariamente addivenirsi ad una liquidazione equitativa, che come tale non è vincolata a valori predeterminati, salvo che per le micro (ndr da rcauto)"



# APPLICAZIONE TABELLE MILANO NELLE MICROPERMANENTI CONSEGUENTI A MEDICAL MALPRACTICE

A giudizio della Corte: “è più equo fare ricorso ai criteri indicati nella vigente tabella predisposta dall’Osservatorio”, perché: “indica valori più equilibrati, prendendo in considerazione tutti gli aspetti del danno non patrimoniale, adeguando il valore del punto non solo alla gravità della lesione, ma anche all’età del danneggiato e prevedendo, all’occasione, un aumento personalizzato di detto valore” (C. App. Milano Sez. 4<sup>^</sup> 14.02.2011 n. 397)



## APPLICAZIONE TABELLE MILANO NELLE MICROPERMANENTI CONSEGUENTI A MEDICAL MALPRACTICE

La Corte ha dunque liquidato Euro 1.500,00 come da tabella milanese per una persona di anni 50 come nel caso di specie con personalizzazione soggettiva ulteriore di Euro 300,00 ed applicazione per i giorni di invalidità temporanea del valore di Euro 88,00 al giorno



# APPLICAZIONE TABELLE MILANO NELLE MICROPERMANENTI CONSEGUENTI A MEDICAL MALPRACTICE

Sempre la Corte ha ritenuto “inadeguato l’importo risultante dalla mera applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 57/2001 (oggi art. 139 Cda) ravvisandosi ragioni specifiche per discostarsi da tali parametri” (sul piano delle relazioni, del danno estetico, ecc.) in ipotesi di postumi permanenti del 3% in conseguenza di errato intervento chirurgico estetico al naso ed ha quindi liquidato il danno non patrimoniale sulla scorta dei valori tabellari milanesi (C. App. Milano Sez. 1<sup>^</sup> 06.12.2010 n. 3301)



# APPLICAZIONE TABELLE MILANO NELLE MICROPERMANENTI CONSEGUENTI A MEDICAL MALPRACTICE

Ed ancora il Tribunale di Milano, per un danno biologico del 4-5% ed un periodo di invalidità temporanea di complessivi 300 giorni, tutti conseguenti ad errato intervento di odontoiatra, liquidati complessivi Euro 11.407,00, applicando i valori delle Tabelle di Milano, a cui deve tra l'altro aggiungersi un importo di Euro 6.000,00 per "personalizzazione" tenuto conto dei "disagi" della vittima, consistenti nell'alterazione della qualità della vita e della esistenza" (Trib. Milano Sez. 5<sup>a</sup> Dott. Valenti, 05.03.2010 n. 2906).



# APPLICAZIONE TABELLE MILANO NELLE MICROPERMANENTI CONSEGUENTI A MEDICAL MALPRACTICE

Varrà ancora per il futuro ?

Ripensamenti da parte dell'Osservatorio ?



# APPLICAZIONE TABELLE MILANO NELLE MICROPERMANENTI CONSEGUENTI A MEDICAL MALPRACTICE

In effetti, in presenza dei criteri di cui alla Legge n. 57/2001 per il risarcimento dei danni alla persona (c.d. microlesioni) prodotti da incidente stradale (ora trasfusi nel CdA): “appare doveroso che il giudice, nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 1226 c.c. si uniformi a essi anche al di fuori della fattispecie cui la legge citata si riferisce espressamente” (Trib. Milano Sez. X<sup>^</sup>, Dott. Borrelli, 30.12.2008 n. 15273)



# APPLICAZIONE TABELLE MILANO NELLE MICROPERMANENTI CONSEGUENTI A MEDICAL MALPRACTICE

“Non sussiste ragione alcuna che possa giustificare il ricorso a diversi metri di valutazione dei danni alla persona, a seconda delle circostanze in cui essi si siano verificati: il bene salute appare meritare la medesima tutela a prescindere dall'eziologia che ne abbia determinato la menomazione. In assenza di una fondata ragione di diversificazione del trattamento risarcitorio, apparirebbe in contrasto con lo spirito dell'art. 3 della Costituzione il ricorso a diversi criteri valutativi per fattispecie tra loro analoghe nella qualità delle conseguenze” (Trib. Milano Sez. X<sup>^</sup>, Dott. Borrelli, 30.12.2008 n. 15273)



## APPLICAZIONE ART. 139: INSUFFICIENZA DEI CRITERI ?

La giurisprudenza di merito (vedi anche Milano) è divisa sulla possibilità di “superare”, nel liquidare il danno non patrimoniale da micropermanente, l’incremento del valore tabellare di un quinto previsto dall’art. 139



## APPLICAZIONE ART. 139: INSUFFICIENZA DEI CRITERI ?

Per la Suprema Corte: "Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 c.c.) che la Legge n. 57 del 2001 non ha certo abrogato. L'art. 5 della Legge n. 57 del 2001 si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico - cioè di quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato. Le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 e 26973/2008 confermano tale principio" (Cass. Ordinanza 17.09.2010 n. 19816)



## APPLICAZIONE ART. 139: INSUFFICIENZA DEI CRITERI ?

“La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)” (Cass. Ordinanza 17.09.2010 n. 19816; vedi sul punto anche Cass. 20.05.2009 n. 11701 e Cass. 15.10.2009 n. 21895).



# SINTESI

## IN TEMA DI MICROPERMANENTI

L'art. 139 del Cda con i relativi valori monetari è obbligatorio e vincolante solo in sede di RCAuto.

Possibilità in tali ipotesi di incrementare i valori di legge previsti, in misura anche superiore al quinto, laddove il danneggiato allegghi e dimostri la sussistenza di particolari condizioni soggettive e sofferenze particolari.

In sede di responsabilità civile non auto (medical malpractice) l'applicazione dei valori monetaria di cui all'art. 139 del Cda non è considerata obbligatoria, ma è possibile farvi ricorso in via analogica



## L'ART. 139 E' INCOSTITUZIONALE ?

“Il Giudice di Pace di Torino, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento ai seguenti articoli della Costituzione: 2, per la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco, 3, primo comma, con riferimento all'eziologia del danno ed al soggetto danneggiante, nonché del principio della ragionevolezza; 3 come principio di uguaglianza dinnanzi alla legge sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni di fatto; 2 e 24 per la limitazione all'effettiva tutela giurisdizionale conseguente alla limitazione al risarcimento; 76 per la previsione di un limite non previsto dalla legge delega n. 229/2003” (Ordinanza GdP Torino 30.11.2009).



## *B) Danni permanenti dal 10 al 33%*

Quando si personalizza ?

Signora di 35 anni con 10% d.b. e complessivi due anni di invalidità temporanea liquidato danno non patrimoniale di complessivi Euro 60.690,00 di cui Euro 30.000,00 per il danno biologico permanente (la tabella prevede Euro 20.955,00 come “valore medio”), aumento giustificato dalla peculiarità del caso di specie: alterazioni ormonali e perdita capacità di procreare conseguenti ad intervento di castrazione chirurgica non giustificato per una forma di infiammazione cronica pelvica persistente e privo di consenso informato (C. App. Milano Sez. 1<sup>^</sup> Dott. Patrone, 21.02.2011 n. 491)



## *Danni permanenti dal 10 al 33%*

Quando si personalizza ?

Ragazza di 23 anni con 23% d.b. e complessivi 90 giorni invalidità temporanea di cui 30 giorni in forma assoluta, applicato il valore “medio” (addirittura di poco inferiore) da tabella pari a complessivi Euro 90.000,00, senza nessuna personalizzazione.

Per la temporanea assoluta applicato il valore di Euro 40,16 (Trib. Milano Sez. 10<sup>^</sup> Dott. Del Prete, 22.04.2010 n. 4260)



## *c) Danni permanenti dal 34 al 100%*

Quando si personalizza ?

Ragazzo di 15 anni con 34% d.b. complessivi 330 giorni di invalidità temporanea di cui 60 giorni in forma assoluta, liquidata la somma di complessivi Euro 270.000,00, con personalizzazione praticamente massima (valore medio pari ad Euro 199.850,00). In atti prove sul fatto che non poteva più praticare sport prima praticati (calcio, tennis, ecc.) e ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro

Per la temporanea assoluta applicato il valore massimo di Euro 132,00 (Trib. Milano Sez. 11<sup>^</sup> Dott.ssa Ferrari da Grado, 03.06.2010 n. 7274)



## *Danni permanenti dal 34 al 100%*

Quando si personalizza ?

Signora di 53 anni con 52-53% d.b. complessivi 360 giorni di invalidità temporanea di cui 60 giorni in forma assoluta, liquidata la somma di complessivi Euro 343.440,00, con nessuna personalizzazione poiché: “non vi è spazio per la allegata personalizzazione del danno posto che le limitazioni funzionali e le ripercussioni nella vita dell’attrice lamentate dalla medesima sono insite nella riduzione dell’integrità psicofisica come sopra riconosciuta”.

Per la temporanea assoluta applicato il valore massimo di Euro 132,00 (Trib. Milano Sez. 10<sup>^</sup> Dott.ssa Illarietti 19.03.2010 n. 3614)



## *Danni permanenti dal 34 al 100%*

Quando si personalizza ?

Signore di 21 anni con 60% di d.b. complessivi 180 giorni di invalidità temporanea di cui 60 giorni in forma assoluta, liquidata la somma di complessivi Euro 549.469,00, con nessuna personalizzazione poiché: “parte ricorrente non ha allegato né tanto meno provato la sussistenza di peculiari situazioni, meritevoli di una particolare ed ulteriore liquidazione, rispetto ai criteri standard” (Trib. Milano Sez. 11<sup>^</sup>, Dott.ssa D’Anella, 11.01.2011 n. 259).



## *Danni permanenti dal 34 al 100%*

Quando si personalizza ?

Signore di anni 64 con 80% d.b. complessivi 12 mesi di invalidità temporanea in forma assoluta, liquidata la somma di complessivi Euro 770.000,00 circa, con personalizzazione massima (valore medio pari ad Euro 591.194,00) tenendo conto “di tutte le ripercussioni” ed in particolare della “necessità di fare ricorso a ben 13 interventi chirurgici”.

Per la temporanea assoluta applicato il valore massimo di Euro 132,00 (Trib. Milano Sez. 11<sup>^</sup> Dott.ssa Ferrari da Grado 18.05.2010 n. 6537)



## *PERSONALIZZAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE LESIONI NON MICRO*

La regola è che non vi deve essere alcun automatismo.

Lo stesso Tribunale di Milano, nelle parole del Dott. Spera, ha chiarito addirittura che: “la Tabella, richiamando valori medi, sottende la possibilità che il danno non patrimoniale, nella fattispecie concreta, sia correttamente liquidato con importi anche inferiori a quelli minimi previsti” (vedi Dott. Spera, in Guida al Diritto 05.12.2009 n. 48).



## *PERSONALIZZAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE LESIONI NON MICRO*

Anche il Tribunale di Torino nell'adottare Milano precisa che: "si riserva di personalizzare il trattamento sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sotto dei minimi (e non solo oltre i massimi) laddove manchi del tutto la prova, anche presuntiva, della sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico" (vedi Relazioni Ufficiale del Tribunale di Torino, nonché sentenza Dott.ssa Salvetti 04.06.2009 n. 4297, che peraltro personalizza un danno biologico del 33% con un aumento del 10%, con motivazione)



## *CASSAZIONE SU PERSONALIZZAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE LESIONI NON MICRO*

“L’unica possibile forma di liquidazione – per ogni danno che sia privo, come quello biologico e quello morale, delle caratteristiche della patrimonialità – è quella equitativa. La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, e può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico” purchè venga “personalizzata” (Cass. Sez. III<sup>^</sup> 15.07.2009 n. 16448, Rel D’Amico, Presidente Preden: in senso conforme Cass. 24.02.2010 n. 4484)



## *CASSAZIONE SU PERSONALIZZAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE LESIONI NON MICRO*

“In questo caso, è possibile avere una quantificazione del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, purchè il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi “personalizzato”, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie” (Cass. Sez. III<sup>^</sup> 15.07.2009 n. 16448, Rel D’Amico, Presidente Preden. Ricorso, che censurava la liquidazione del morale nel la misura del 50% del biologico, respinto)



## *CASSAZIONE SU PERSONALIZZAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE LESIONI NON MICRO*

Sulla liceità della liquidazione del danno morale in proporzione al danno biologico, purchè sia stato personalizzato, tenendo conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto vedi anche Cass. 04.01.2010 n. 4, Rel. Talevi (ipotesi di medical malpractice rottura cuffia rotatori spalla sinistra) e Cass. 12.03.2010 n. 6131, Rel Travaglino



## *d) Danno congiunti macro lesio*

- ◆ Signore con invalidità permanente 80% di danno biologico, alla moglie convivente Euro 20.000,00, alle due figlie nulla: “atteso che non convivono con il padre e non sono state in grado di specificare come il loro legame con il padre possa essere stato compromesso” (Trib. Milano Sez. 12<sup>^</sup>, Dott.ssa Zugaro, 09 maggio 2009 n. 6197)



## *Danno congiunti macro leso*

- ◆ Signore con invalidità permanente 75% di danno biologico, alla moglie “separata” successivamente all’evento Euro 150.000,00, alla figlia di due anni al momento del sinistro Euro 300.000,00 (Trib. Milano Sez. V<sup>^</sup>, Dott. Spera, 09 giugno 2009 n. 7515)



## *Danno congiunti macro lesio*

- ◆ Signore con invalidità permanente 45% di danno biologico a seguito di medical malpractice, alla moglie convivente ed alla figlia minore Euro 45.000,00 ciascuno (C. App. Milano 09.04.2010 n. 1061)



## *Danno congiunti macro lesa*

- ◆ Minore di 5 anni con invalidità permanente 85% di danno biologico, alla madre ed al padre conviventi Euro 100.000,00 ciascuno perché: “si ritiene di poter utilizzare i parametri suggeriti dall’Osservatorio per la morte del figlio, adattandoli alla diversa e quantitativamente minore fattispecie dei gravissimi postumi permanenti del figlio, considerando che l’importo stabilito nelle tabelle in favore del genitore per la morte di un figlio prevede una forbice che parte da Euro 150.000,00” (C. App. Milano 03.03.2011 n. 632)



## *Danno congiunti macro lesivo*

- ◆ Tabelle 2009 in realtà nulla hanno detto sul punto.
- ◆ Valgono quindi ancora le considerazioni di cui alle Tabelle del 2008, e quindi: “La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l’individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al punto a (ndr danno da morte), da applicare nell’ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare”



## *Danno congiunti macro lesa*

- ◆ Sulla legittimità del risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti del macro lesa segnaliamo recente decisione che conferma che: “il giudice deve tener conto del principio di personalizzazione, che non realizza un criterio correttivo, ma esprime il criterio sostanziale e fondante del risarcimento integrale del danno non patrimoniale, che determina una valutazione autonoma per i due coniugi” (Cass. Sez. III<sup>^</sup> Rel. Petti, 17.05.2010 n. 11958)



## *Danno congiunti macro lesivo*

Il pregiudizio del rapporto parentale si configura: “non solo per la morte del parente ma anche nel caso di menomazione della salute, specie se grave. Inoltre il coniuge ha diritto ad una vita coniugale completa, posizione soggettiva costituzionalmente protetta, ai sensi dell’art. 29 Cost.” (Cass. Sez. III<sup>^</sup> Rel. Petti, 17.05.2010 n. 11958. Episiotomia durante travaglio provoca lesioni permanenti alla madre con irreversibile incontinenza anale. Difficoltà nella vita intima affettiva anche per il marito; in senso conforme Cass. 05.10.2010 n. 20667 che conferma liquidazione di E. 25.000,00 per ciascuno dei genitori di bimbo malformato per errore medico alla nascita)



## *e) Il danno non patrimoniale da morte*

### LE SENTENZE QUADRIGEMINE SUL DANNO DA MORTE (SENTENZE N. 26972-26973-26974-26975/2008)

#### 1) NON ESISTE IL DANNO TANATOLOGICO (O DA PERDITA DELLA VITA)

Nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), ed a questo lo commisura, ... “non può in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso”.



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### LE SENTENZE QUADRIGEMINE SUL DANNO DA MORTE (SENTENZE N. 26972-26973-26974-26975/2008)

#### 2) SUL RAPPORTO "DANNO MORALE-DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE"

“Determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### LE SENTENZE QUADRIGEMINE SUL DANNO DA MORTE (SENTENZE N. 26972-26973-26974-26975/2008)

#### 3) SUL DANNO "MORALE" TERMINALE DA "LUCIDA AGONIA"

"Il giudice potrà correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine ... Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione".



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### OSSERVATORIO DI MILANO DAL 25.06.2009 MODIFICA LE PROPRIE TABELLE

- Per genitori-figli e moglie-marito (o conviventi) range da Euro 150.000,00 ad Euro 300.000,00 e per fratelli e nonni/nipoti range da 21.711,00 ad Euro 130.266,00

- Nulla viene detto sul come e quando liquidare il danno iure hereditatis ed il danno morale "catastrofale" (sul punto nulla dicono anche le altre Tabelle: vedi Roma)



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### OSSERVATORIO DI MILANO DAL 25.06.2009 MODIFICA LE PROPRIE TABELLE

NEL FARE USO DEI VALORI PREVISTI DALLA FORBICE, SI DEVE: "TENER CONTO DI TUTTE LE CIRCOSTANZE DEL CASO CONCRETO (TIPIZZABILI IN PARTICOLARE NELLA SOPRAVVIVENZA O MENO DI ALTRI CONGIUNTI, NELLA CONVIVENZA O MENO DI QUESTI ULTIMI, NELLA QUALITA' E INTENSITA' DELLA RELAZIONE AFFETTIVA FAMILIARE RESIDUA, NELLA QUALITA' ED INTENSITA' DELLA RELAZIONE AFFETTIVA CHE CARATTERIZZAVA IL RAPPORTO PARENTALE CON LA PERSONA PERDUTA)"



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### DECISIONI CASSAZIONE SUCCESSIVE AL MAGGIO 2009

Cass. 21.07.2009 n. 16914. Rel. D'Amico, Decesso di persona in seguito a sinistro stradale che lascia moglie e figlio minore.

Cassata sentenza di secondo grado aveva liquidato a titolo di danno morale iure hereditario Lire 5.000.000 per sopravvivenza di quindici ore. Vittima rimasta "lucida e cosciente", dunque: "il danno morale è stato quantificato in misura irrisoria e senza tener conto dell'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso". Respinto invece il ricorso nella parte ove veniva chiesta liquidazione di danno da rottura del vincolo familiare in aggiunta rispetto al danno morale



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### DECISIONI CASSAZIONE SUCCESSIVE AL MAGGIO 2009

Cass. Sez. III<sup>^</sup> 30.09.2009 n. 20949 Rel. Amatucci, Decesso di persona in seguito a sinistro stradale a distanza di un'ora e mezzo, lasciando tre figli.

Confermata sentenza di secondo grado che aveva negato la risarcibilità del danno biologico iure hereditario in ragione della brevità del lasso di tempo. Confermata la decisione anche nella parte in cui aveva liquidato la somma di L. 80.000.000 per ciascuna delle vittime perché: “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale inteso in una configurazione più lata della sofferenza psichica transeunte”



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### DECISIONI CASSAZIONE SUCCESSIVE AL MAGGIO 2009

Conformi nel negare il risarcimento del danno biologico iure hereditatis nel caso di decesso verificatosi immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, segnaliamo anche Cass. Sez. III<sup>^</sup> 28.09.2009 n. 23053, Cass. 19.11.2009 n. 24432 e Cass. 02.07.2010 n. 15706 (45 minuti di sopravvivenza)



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### DECISIONI CASSAZIONE SUCCESSIVE A MAGGIO 2009

Cass. 08.04.2010 n. 8360. Rel. Lanzillo, Decesso di persona in seguito ad infortunio sul lavoro che lascia moglie e due figlie.

Cassata sentenza di secondo grado che non aveva liquidato il danno morale iure hereditario c.d. “tanatologico” per sopravvivenza di circa mezz’ora (aveva chiesto aiuto inutilmente). Vittima rimasta “lucida e cosciente”, dunque viene liquidata direttamente la somma di ulteriori Euro 90.000,00 (è l’importo che era stato liquidato dal Tribunale di Nocera che impropriamente aveva parlato di danno biologico)



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### DECISIONI CASSAZIONE SUCCESSIVE A MAGGIO 2009

Sul fatto che: “il c.d. danno tanatologico o da morte immediata vada ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che assiste lucidamente allo spegnersi della propria vita”, danno che: “non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D. Lgs. 23.02.2000 n. 38, art. 13”, vedi da ultimo Cass. Sez. Lavoro 07.06.2010 n. 13672 (conformi Cass. 12.02.2010 n. 3357; Cass. 15.04.2010 n. 9057 e Cass. 14.12.2010 n. 25264)



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### SINTESI

A) NON ESISTE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL DIRITTO ALLA VITA O DANNO TANATOLOGICO (anche se nella giurisprudenza di merito voci contrarie: Trib. Venezia 15.06.2009, Dott. Simone liquida per 5 giorni E. 774.823,00)



## *Il danno non patrimoniale da morte*

B) GLI EREDI POSSONO INVECE CHIEDERE SICURAMENTE:

- IL DANNO NON PATRIMONIALE IURE PROPRIO, COMPOSTO TUTTAVIA DA DANNO MORALE, NELLA SUA NUOVA CONFIGURAZIONE, E DANNO DA LESIONE DI RAPPORTO PARENTALE, DA LIQUIDARSI IN MODO UNITARIO, NONCHE' DANNO BIOLOGICO IURE PROPRIO, SE ALLEGATO E PROVATO



## *Il danno non patrimoniale da morte*

- DANNO NON PATRIMONIALE IURE HEREDITARIO  
("TERMINALE"):

BIOLOGICO, OVE SUSSISTA UN APPREZZABILE LASSO DI TEMPO TRA FATTO ILLECITO E MORTE, ED E' IN PRATICA IL DANNO BIOLOGICO DA INVALIDITA' TEMPORANEA, DA PERSONALIZZARE

MORALE, OVE VI SIA STATO UN "BREVE TEMPO" LASSO DI TEMPO, MA SOLO SE LA VITTIMA SIA RIMASTA "LUCIDA DURANTE L'AGONIA IN CONSAPEVOLE ATTESA DELLA FINE"



## *Il danno non patrimoniale da morte*

### PROBLEMI:

- 1) QUANDO E' BREVE E QUANDO E' INVECE APPREZZABILE IL LASSO DI TEMPO TRA FATTO E MORTE PER RICONOSCERE IL DANNO BIOLOGICO IURE HEREDITATIS
- 2) INCERTEZZA CIRCA LA POSSIBILITA' DI CAPIRE SE LA VITTIMA E' RIMASTA LUCIDA DURANTE L'AGONIA IN CONSAPEVOLE ATTESA DELLA FINE
- 3) ESISTENZA ORIENTAMENTO SUPREMA CORTE CHE DICE ESSERE "IRRILEVANTE" LO STATO DI COSCIENZA DELLA VITTIMA PER LIQUIDARE IL DANNO BIOLOGICO E MORALE (CFR. CASS. 19.01.2007 N. 21976)



## *Danno non patrimoniale da mancato consenso informato*

L'illecito del medico può consistere non nel mancato rispetto della *leges artis*, bensì nell'omessa informazione (con violazione degli artt. 13, 32 secondo comma Cost.); quest'ultima impedendo al paziente di esercitare il diritto di rifiutare l'intervento, viene considerata quale antecedente causale dell'evento infausto, anche laddove venga accertata assenza di colpa da parte del sanitario, quando dall'intervento conseguano effetti lesivi o addirittura mortali



## *Danno non patrimoniale da mancato consenso informato*

La correttezza o meno del trattamento non assume rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni (Cass. 14.03.2006 n. 5444. Trattamento chemioterapico su paziente portatore di patologia tumorale; in senso conforme Cass. 19.04.2006 n. 9085. Per la giurisprudenza di merito, vedi Trib. Paola, 15.05.2007 n. 462; Trib. Novara, 05.06.2007 n. 409 e Trib. Milano 09.08.2006 n. 9396)



## *Danno non patrimoniale da mancato consenso informato*

In ogni caso: “perché l’inadempimento dell’obbligo di informazione dia luogo a risarcimento, occorre che sussista un rapporto di causalità tra l’intervento chirurgico e l’aggravamento delle condizioni del paziente o l’insorgenza di nuove patologie” (Cass. 30.07.2004 n. 14638); ed ancora: “la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta di una condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e della successiva verifica, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa, di un (effettivo) aggravamento delle condizioni di salute del paziente” (Cass. 14.03.2006 n. 5444)



## *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

Tuttavia danno non patrimoniale di natura non biologica dovuto a mancanza di consenso informato, caso di omessa informazione a soggetto sottoposto a test anti HIV senza consenso e diffusione delle notizie (esito positivo ed omosessualità): “La L. 5.6.1990 n. 135, art 5 terzo comma secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti hiv senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, deve essere interpretato alla luce dell’art. 32 secondo comma Cost., nel senso che, anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato al trattamento a cui lo si vuole sottoporre e ha il diritto di dare o negare il suo consenso. Eccezione solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza o per specifiche esigenze di interesse pubblico (Cass. 30.01.2009 n. 2468)



# *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

Sul danno non patrimoniale di natura non biologica dovuto a mancanza di consenso informato, caso di tardiva informazione (diagnosi) di una malformazione fetale di una bimba nata con agenesia totale di un arto inferiore e focomelia dell'altro: "l'omessa rilevazione da parte del medico specialista, della presenza di gravi malformazioni nel feto, e la correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenersi circostanza idonea a porsi in rapporto di causalità con il mancato esercizio da parte della donna, della facoltà di interrompere la gravidanza in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza" (Cass. 04.01.2010 n. 13; vedi contra però Cass. 10.11.2010 n. 22837)



# *Danno non patrimoniale da c.d. nascita indesiderata*

Ipotesi:

- insuccesso intervento abortivo o di sterilizzazione volontaria
- omessa informazione e/o tempestiva diagnosi circa malformazioni del feto o presenza di malattie genetiche con conseguente perdita della possibilità di interrompere la gravidanza



# *Danno non patrimoniale da c.d. nascita indesiderata*

Legittimati al risarcimento:

- Madre

- Padre/Marito (a partire da Cass. 29.07.2004 n. 14488)

- Neonato, non ha però per il diritto a non nascere se non sano, ma solo per le malformazioni congenite, non rilevate nel periodo di gravidanza, e dovute alla colposa somministrazione di farmaci dannosi per la gestante (Cass. 11.05.2009 n. 10741)



# *Danno non patrimoniale da c.d. nascita indesiderata*

Liquidazione in via equitativa.

Ad esempio, nella decisione del 04.01.2010 n. 13, confermata la liquidazione per i due genitori di Euro 200.000,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale.

Nella decisione del 11.05.2009 n. 10741 cassata la sentenza della C. App. di Lecce che aveva confermato una liquidazione per entrambi i genitori di L. 350.000.000



# *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

Sul necessario nesso causale tra omessa informazione e diritto all'autodeterminazione del paziente, pregiudizio risarcibile e onere della prova, peraltro: “Il diritto all'autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute, rappresentando il primo una forma di rispetto per la libertà dell'individuo ed un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla” (Cass. 09.02.2010 n. 2847. Intervento chirurgico di cataratta occhio destro, eseguito perfettamente, ma residua complicanza cheratite corneale bollosa e manca prova del consenso. Il Tribunale di Napoli assolve l'oculista, la Corte d'Appello riforma condannandolo non tanto per qualche colpa professionale nell'esecuzione dell'intervento, quanto per carenza di prova della sussistenza di un consenso informato. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza)



# *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

Si può verificare: “responsabilità da lesione della salute pur sussistendo il consenso consapevole, se la prestazione terapeutica è stata inadeguatamente eseguita, oppure una lesione del diritto all'autodeterminazione senza che vi sia stata necessariamente una lesione del diritto alla salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo” (Cass. 09.02.2010 n. 2847)



# *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

Nel primo caso: “il consenso è irrilevante”;

nel secondo: “la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori benchè non sussista lesione della salute (cfr. Cass. N. 2468/2009) o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, quante volte siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso considerato (cfr. Cass. N. 13/2010)” (Cass. 09.02.2010 n. 2847)



## *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

Dunque anche: “in caso di sola violazione del diritto all’autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l’intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può dunque sussistere uno spazio risarcitorio”. Condizione di risarcibilità di tale tipo di danno non patrimoniale: “è che esso varchi la soglia della gravità dell’offesa – secondo Cass. Sezioni Unite n. 26972 e 26974/2008 – con le quali si è stabilito che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza .. Non pare possibile offrire più specifiche indicazioni ” (Cass. 09.02.2010 n. 2847)



## *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

Invece: “La risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell’atto terapeutico necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l’accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato” (Cass. 09.02.2010 n. 2847; in senso conforme Trib. Bari 10.03.2009 e Trib. Genova 10.01.2006, che liquida Euro 3.000,00 per mancata informazione in operazione di artrodesi)



## *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

Il relativo onere probatorio suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente: a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che allegghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della "vicinanza" al fatto da provare induce alla medesima conclusione; d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit" (Cass. 09.02.2010 n. 2847)



## *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

La sentenza di merito è stata cassata perché non ha scrutinato se: “nella specie l’intervento sarebbe stato rifiutato dalla paziente ove il medico le avesse puntualmente rappresentato le sue possibili conseguenze” e si è limitata erroneamente a ritenere che: “della lesione della salute il medico dovesse rispondere per il solo difetto di un consenso consapevolmente prestato – locuzione preferibile rispetto a quella corrente, perché informato non è il consenso, ma deve esserlo il paziente che lo presta”. In caso di conclusione sfavorevole alla paziente sulla risarcibilità del danno da pregiudizio temporaneo della salute, per difetto di nesso eziologico fra la condotta omissiva del medico e le complicanze conseguite all'intervento chirurgico: “si dovrà apprezzare l’eventuale sussistenza di uno spazio risarcitorio correlato alla sola lesione del diritto all’autodeterminazione, in relazione peraltro alle conseguenze che ne fossero in ipotesi derivate e non ravvisabile in ragione della lesione del diritto in se stessa considerata (secondo i principi enunciati dalle sentenze delle Sezioni Unite, circa l’inconfigurabilità del danno-evento)” (Cass. 09.02.2010 n. 2847)



## *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

Può configurarsi, in definitiva, una responsabilità del medico anche nel caso in cui non vi sia stato alcun pregiudizio per la salute del paziente (nell'ipotesi di mancata informazione e consenso informato) ? **Risposta positiva.**

Peraltro: “una volta esclusa la configurabilità di un danno evento (secondo le S.U. nn. 26972 e 26974 del 2008) deve ribadirsi che tutte le volte in cui la parte non abbia provato né allegato l'esistenza di un diritto all'autodeterminazione, dalla cui violazione sia derivato – indipendentemente da un danno alla salute – un pregiudizio (derivante dalla condotta omissiva del sanitario) tale da superare i limiti della tollerabilità, deve escludersi l'esistenza stessa del danno e dunque anche il diritto del paziente al risarcimento (Cass. 12.3.2010 n. 6045. Domanda proposta contro un dentista respinta)



## *Danno non patrimoniale da mancato consenso*

Donna deceduta per AIDS contratta a seguito di due emotrasfusioni effettuate durante il ricovero per partorire, non necessarie, senza testare il sangue, e per mancata informazione a decorrere da un certo anno dell'infezione contratta. Domande degli eredi accolte in primo, secondo e terzo grado: “Incontestata la non necessità della trasfusione e incontestato che nessun consenso a tale terapia le è stato richiesto, in base alla c.d. prova contrafattuale, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza – c.d. probabilità logica – se la paziente fosse stata informata dal medico – in ottemperanza ai suoi doveri di lealtà, diligenza e perizia che persistono anche dopo il trattamento sanitario – chiaramente e completamente dei rischi della terapia che riteneva di praticarle, la stessa non avrebbe accettato di essere trasfusa”  
(Cass. 20.04.2010 n. 9315)



## *Danno da perdita di chances*

In tema di risarcimento del danno da lesioni, costituisce: “una voce del danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la "chance" è anch'essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta "chance" intesa come attitudine attuale” (Cass. 25.05.2007 n. 12243; in senso conforme Cass. 11.5.2007 n. 10840; Cass. 29.03.2006 n. 7228; Cass. 28.01.2005 n. 1752 e Cass. 21.07.2003 n. 11322)



## *Danno da perdita di chances*

Ipotesi di neoplasia al pancreas con metastasi al fegato non rilevata con ecografia, ma solo dopo 30 giorni con TAC total body. Responsabilità certa ma domanda respinta per mancanza di danno (l'errore non aveva inciso, stante lo stadio della malattia, sull'aggravamento delle condizioni e sulla sua morte).

Qui il concetto di patrimonialità va: “correlato al bene in relazione al quale la chances si assume perduta, e quindi in riferimento al danno alla persona e ad una chances di conservazione dell'integrità psicofisica o di una migliore integrità psico-fisica o delle condizioni e della durata dell'esistenza in vita” (Cass. 18.09.2008 n. 23846)



## *Danno da perdita di chances*

"L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento cd. palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che nelle more egli non ha potuto fruire del detto intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze"" (Cass. 18.09.2008 n. 23846)



## *Danno da perdita di chances*

"L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, quando abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo prima del suo normale decorso, e risulti per effetto del ritardo, oltre alla verifica dell'intervento in termini più ampi, anche che sia andata in conseguenza perduta dal paziente la chance di conservare durante quel decorso una migliore qualità di vita e la chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi di più rispetto a quelli poi vissuti, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona" (Cass. 18.09.2008 n. 23846)



## *Danno da perdita di chances*

"L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, "che fare" nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psicofisiche nel che quell'essere si esprime, in vista e fino a quell'esito, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona" (Cass. 18.09.2008 n. 23846)



## *Danno da perdita di chances*

In tali casi (come in tutti le ipotesi di errori dovuti a ritardo diagnostico in oncologia) il giudice: “provvederà alla liquidazione del danno in via equitativa secondo i normali canoni applicativi del giudizio di liquidazione del danno equitativo” (Cass. 18.09.2008 n. 23846)



## *Danno patrimoniale per spese mediche (e non)*

Le spese sostenute per curare le lesioni personali causate dal fatto illecito del terzo costituiscono una ipotesi di danno emergente (onorari professionali, acquisti di farmaci, terapie riabilitative, vitto speciale, assistenza infermieristica, protesi, accertamenti diagnostici, *tickets*, viaggi per recarsi nei luoghi di cura, ecc.).

Perché queste spese siano risarcibili, è necessario che esse siano legate da un nesso di causalità all'evento dannoso. Tale nesso di causalità si ritiene soddisfatto quando le spese, al momento in cui furono sostenute, apparivano necessarie od anche soltanto utili (vedi in CTU giudizio su "necessità e congruità delle spese"). La giurisprudenza mostra comunque di intendere in senso ampio la dipendenza causale delle spese mediche dal sinistro (ritenute risarcibili le spese per sottoporsi ad accertamenti medici: Cass. 22.06.1982 n. 3803; le spese di viaggio per recarsi sul luogo di cura, per il malato e per un accompagnatore, Trib. Roma 6-10-1997, in Riv. giur. circolaz. trasp., 1998, 83, ecc.)



## *Danno patrimoniale per spese (mediche e non) future*

La liquidazione delle spese future ottenuta mediante il calcolo di capitalizzazione o anche in via equitativa, deve essere ridotta (così come dovrebbe avvenire per il danno patrimoniale da lucro cessante futuro) attraverso un c.d. coefficiente di minorazione, vale a dire un coefficiente di capitalizzazione anticipata. Se infatti non si applicasse il coefficiente di minorazione, il danneggiato lucrerebbe sin da subito gli interessi composti su una somma che sarebbe materialmente entrata nel suo patrimonio soltanto fra alcuni anni.

In caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti: “ove il danno patrimoniale futuro (costituisca esso danno emergente, come per le spese mediche non ancora sostenute, ovvero lucro cessante da perdita o riduzione della capacità lavorativa) sia liquidato nella forma della capitalizzazione anticipata, dalla somma capitalizzata e liquidata in relazione ai valori monetari della data della pronuncia va effettuata la detrazione del montante di anticipazione (calcolato sulla base degli interessi a scalare)” (Cass. 23.01.2006 n. 1215).



# *Danno patrimoniale liquidabile attraverso rendita vitalizia ?*

Art. 2057 c.c. DANNI PERMANENTI

“Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele”.

Norma totalmente disapplicata



## *Danno patrimoniale liquidabile attraverso rendita vitalizia ?*

Il giudice: “potrà applicare i criteri suggeriti dallo art. 2057 del codice civile, là dove è detto che quando il danno alla persona ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenendo conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, per una eventuale liquidazione sotto rendita vitalizia. La norma è notoriamente scarsamente applicata dai giudici, posto che le parti danneggiate preferiscono una liquidazione capitalizzata ai valori attuali, ma la norma offre un importante criterio di valutazione per il lucro cessante, consentendo al giudice, di ufficio, di valutare la particolare condizione della parte danneggiata e la natura del danno, con tutte le sue conseguenze” (Cass. 18.11.2005 n. 24451)



# *Danno patrimoniale liquidabile attraverso rendita vitalizia ?*

Ipotesi percorribile per liquidare:

- il danno patrimoniale da lucro cessante
- il danno patrimoniale futuro per le spese di assistenza e di riabilitazione per le vittime di gravi lesioni personali



## *Danno patrimoniale liquidabile attraverso rendita vitalizia ?*

La liquidazione, tramite polizza vita, con versamento di premio unico da parte della compagnia del responsabile civile e rata mensile in favore del danneggiato può comportare per il medesimo danneggiato:

- evitare rischi di futura incapacienza della sorte capitale;
- evitare rischi di cattiva gestione della sorte capitale da parte dei parenti/tutori della vittima;
- effettività del risarcimento che corrisponde alla reale durata della vita (se la vittima non sopravvive alla stimata previsione di vita l'assicuratore ha pagato quanto indispensabile, ma se la vittima supera le previsioni il costo maggiore del danno graverà sull'assicuratore)

Per le compagnie difficoltà di rapporti tra ramo danni e vita, nonché per tariffare e tarare un rischio siffatto